

Oggetto: Sospensione attività didattica e/o chiusura plessi per consultazioni elettorali – Illegittimità dell'obbligo di presenza dei docenti

In riferimento alla Circolare n. 234 del 05/03/2026 emanata dalla Dirigente Scolastica, la FLC CGIL Venezia intende chiarire i profili di illegittimità relativi alle disposizioni impartite al personale docente per le giornate del 23 e 24 marzo 2026.

La circolare in oggetto stabilisce che:

- I docenti della primaria debbano svolgere "attività di coordinamento" martedì 24 marzo.
- I docenti della secondaria di I grado di Valli e Pellico debbano essere presenti in orario di servizio presso la sede Olivi.

Tali disposizioni sono prive di fondamento contrattuale in quanto:

- Quando i plessi scolastici vengono messi a disposizione dell'amministrazione comunale per i seggi elettorali, si configura una fattispecie di sospensione delle attività didattiche e/o chiusura dei plessi dovuta a causa di forza maggiore. In tale scenario, il personale docente non è tenuto a prestare servizio, né a "recuperare" le ore non prestate, poiché la prestazione è impedita da un atto della pubblica autorità.

- Le attività che potrebbero essere svolte nei giorni di sospensione dell'attività didattica sono quelle relative alle "attività funzionali all'insegnamento". Affinché queste siano obbligatorie, devono essere state preventivamente inserite nel Piano Annuale delle Attività deliberato dal Collegio Docenti (Art. 29 del CCNL). Il Dirigente non può, con una circolare d'urgenza o organizzativa per le elezioni, istituire nuovi obblighi di servizio o spostare attività non previste dal Piano.

- La circolare che impone ai docenti della secondaria la presenza "nel loro orario presso la sede Olivi", in assenza di attività didattiche o di impegni collegiali programmati, risulta illegittima. Il docente non è un impiegato con obbligo di presenza fisica a prescindere dalla lezione: se non ci sono alunni e non c'è una riunione collegiale prevista dal Piano, il docente non ha l'obbligo di stazionare nei locali scolastici.

Invitiamo la Dirigente Scolastica a rettificare con urgenza la circolare n. 234, uniformandosi alla normativa vigente, come previsto dall'art.1256 c.c., che prevede l'esonero dal servizio per il personale docente durante la chiusura dei plessi o sospensione dell'attività didattica per elezioni, fatti salvi gli impegni collegiali già regolarmente deliberati nel Piano Annuale.

Una eventuale disposizione da parte della Dirigente Scolastica può avvenire, in relazione ad esigenze di servizio di carattere emergenziale, solo nell'ambito di quanto eventualmente previsto nella contrattazione di istituto.

La Segreteria FLC CGIL Venezia